

**REGIONE
TOSCANA**



**Giunta Regionale
Direzione Istruzione e Formazione**

Agli Organismi formativi accreditati
Loro sedi

OGGETTO: Formazione a Distanza nella situazione di emergenza epidemiologica covid 19.

Per quanto riguarda la formazione a distanza, il riferimento ordinario è la DGR 988/2019, in particolare il paragrafo B.1.4.1.

In relazione alle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti dal percorso formativo, ciascuna Unità Formativa può prevedere una percentuale di ore da erogare con modalità di Formazione a Distanza (di seguito FAD) o in e-learning.

Per FAD s'intende un'attività di apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), CD-ROM multimediali e similari.

Per E-learning s'intende una specifica ed "evoluita" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semi-strutturati (forum tematici, chat di assistenza). La FAD deve essere erogata in modo da consentire la tracciabilità del percorso rispetto al singolo partecipante. Le ore erogate a distanza devono essere strettamente integrate alla formazione in aula, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di apprendimento dell'UF ed essere assistite da un tutor.

La percentuale di FAD che è possibile prevedere all'interno di un percorso formativo non è fissa ma varia in riferimento al livello EQF della qualificazione e alla norma che definisce la tipologia di percorso (ad esempio i percorsi leFP e i percorsi riferiti al RRFR possono prevedere percentuali diverse). Per quanto riguarda i percorsi che prendono come riferimento standard presenti nel RRFP (compresi i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale) la percentuale di FAD è definita all'interno delle schede di cui ai par. B.2.1 e B.2.2 della delibera 988/2019,. Per quanto riguarda i percorsi che fanno riferimento al RRFR, alla percentuale di FAD, se prevista, si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato – Regioni. Se la norma di settore non dispone in merito alla FAD, si applica quanto di seguito:

- utilizzo delle modalità formative FAD e/o e-learning per i moduli formativi riguardanti gli aspetti teorici del percorso;
- applicazione della percentuale massima di FAD e/o e-learning del 30 % al monte ore complessivo del corso e al netto dell'eventuale tirocinio/stage;
- indicazione sugli attestati/certificati rilasciati, riguardo allo svolgimento di FAD e/o elearning.

L'esame conclusivo, finalizzato al rilascio dell'attestato/qualificazione, è effettuato sempre in presenza.

L'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza/e-learning deve essere specificatamente autorizzata dall'amministrazione regionale in sede di valutazione ex ante e selezione dei progetti formativi e dovrà essere subordinata all'acquisizione di informazioni inerenti:

- la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

B.2.1 Standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di attestato di qualificazione

Nella tabella seguente è definita la percentuale massima di formazione a distanza per le qualificazioni del Repertorio Regionale della Formazione Professionale (RRFP) che varia in riferimento al livello EQF della qualificazione :

Qualificazione professionale	Formazione a Distanza
Qualificazioni professionali di livello 3 EQF e livello 4EQF nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 5% (in corso di revisione) della durata del percorso al netto del periodo di stage/alternanza scuola-lavoro
Qualificazioni professionali di livello 3 EQF (addetto)	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 30% della durata del percorso al netto del periodo di stage
Qualificazioni professionali di livello 4 EQF (Tecnico, Responsabile)	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 40% della durata del percorso al netto del periodo di stage
Qualificazioni professionali di livello 5 EQF (Tecnico, Responsabile)	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 50% della durata del percorso al netto del periodo di stage

B.2.2 Standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di certificato di competenze

Percorsi finalizzati al conseguimento di certificato di competenze	Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, e assistita da un tutor e non superiore al 20% del monte ore complessivo del percorso, al netto delle ore dedicate all'attività di stage.
--	---

Procedura operativa

Considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza fisica, dovuta all'emergenza Coronavirus, l'organismo formativo, tramite PEC, potrà comunicare all'UTR competente l'eventuale rimodulazione del progetto (finanziato/riconosciuto) specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto, che deve garantire le caratteristiche di cui al paragrafo "B.1.4.1 Formazione a Distanza" della DGR 988/2019 e inserendo le informazioni indicate nello stesso. Nella fase attuale, collegata all'emergenza epidemiologica, non è necessario attendere l'autorizzazione preventiva. Saranno attivati dagli UTR successivi controlli sull'effettiva rispondenza al dispositivo regionale. In caso di mancata coerenza con tali caratteristiche, l'UTR comunicherà il non riconoscimento della rimodulazione.

La disposizione si applica ai percorsi formativi già in svolgimento, ovvero per i quali si è già verificato l'avvio in aula e la possibilità di procedere alla rimodulazione cesserà con il termine del periodo di sospensione delle attività in aula.

Deve essere garantito esplicitamente che tutti i partecipanti al percorso formativo siano messi in grado di disporre della tecnologia necessaria per la FAD.

Per la vidimazione dei registri della FAD, gli organismi formativi possono inviare i registri in formato pdf direttamente ai dirigenti competenti, in modo che questi possano provvedere a firmarli digitalmente. Se questo non risulterà possibile, la vidimazione sarà fatta successivamente in forma cartacea.

In particolare, in relazione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), per l'utilizzo della FAD si fa riferimento alle seguenti tipologie in corso di svolgimento:

- percorsi di durata triennale realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali;
- percorsi di durata triennale realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione";
- percorsi di durata annuale per il conseguimento del diploma professionale di IV anno;
- percorsi formativi biennali realizzati dagli organismi formativi accreditati alla formazione e rivolti ai giovani che hanno adempiuto all'obbligo d'istruzione che sono fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out);

In relazione ai percorsi di IeFP, la percentuale massima della FAD sarà portata al 30% con la delibera che la Giunta regionale approverà il prossimo 16 marzo.

Inoltre, in deroga ai bandi FSE che finanziano i percorsi ITS, in considerazione delle cause contingenti di forza maggiore in essere, sarà consentita dalla delibera di Giunta del 16 marzo la realizzazione delle attività didattiche dei percorsi in oggetto anche in modalità FAD, secondo le previsioni della normativa regionale vigente, anche in attuazione delle circolari ministeriali emanate in tal senso.

Firenze, 13 marzo 2020

Il Direttore
Paolo Baldi